



Statuto del Coordinamento Toscano dei Gruppi di Auto Aiuto

Al fine di dare pratica attuazione ai principi di equità, giustizia sociale, in un'ottica di promozione e tutela della salute di tutti i cittadini si conviene tra le parti contraenti di stabilire il seguente protocollo di intesa, finalizzato allo sviluppo di programmi territoriali sulla base della filosofia di intervento dell'auto aiuto nell'area della Regione Toscana e alla lotta all'esclusione sociale. In tale logica si devono pertanto privilegiare progetti che siano in grado di dare opportunità a chiunque e che siano capaci di offrire modelli culturali alternativi.

Art 1 Costituzione:

1. Si costituisce l'associazione di volontariato denominata Coordinamento Toscano dei Gruppi di Auto Aiuto per svolgere attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito.
2. L'associazione opera ai sensi del Codice Civile, della L. 266/91, della normativa regionale e della disciplina attuativa sul volontariato.
3. L'Associazione, senza fini di lucro, agisce attraverso l'opera determinante e prevalente dei propri soci volontari, e tutte le prestazioni sono fornite a titolo gratuito e per soli fini di solidarietà.
4. I contenuti e le strutture dell'Associazione sono democratici.
5. L'associazione ha sede legale in Firenze, è apolitica, aconfessionale, ha durata illimitata e struttura democratica.
6. Il Coordinamento si fonda sulla seguente dichiarazione di principi:
 - a) i contraenti accettano i principi espressi nella dichiarazione di Alma Ata nella carta di Ottawa, nella conferenza di Adelaide, nella Dichiarazione sui diritti umani dell'O.N.U., nella convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia del 1989;
 - b) i contraenti riconoscono che ha maggiore efficacia la progettualità che deriva dalla cooperazione tra le forze pubbliche e private, presenti nel territorio, piuttosto che una moltitudine di progetti singolarmente validi ma frammentati;
 - c) i soggetti contraenti riconoscono che in una moderna visione di strategie di programmazione, è necessario far intervenire, fin dalle fasi preliminari, tutte le forze vive della società. Questo significa la creazione di accordi di programma in grado di:
 - a) rilevare i bisogni;
 - b) definire le risorse;
 - c) individuare gli obiettivi;
 - d) definire i piani d'azione necessari;
 - e) predisporre i sistemi di azione necessari;
 - d) si riconosce la necessità di non compiere strumentalizzazioni nello svolgimento delle attività e nella prestazione dei servizi nel pieno rispetto della dimensione umana, culturale, spirituale e religiosa della persona;
 - e) si riconosce la necessità di un diretto impegno nella società civile e la disponibilità a forme di collaborazione con enti o istituzioni e con le forze sociali che non violino l'originalità e l'autonomo patrimonio culturale delle organizzazioni costituenti il Coordinamento.

Art. 2 Finalità:

Il Coordinamento persegue le seguenti finalità:

1. l'associazione di volontariato Coordinamento Toscano dei Gruppi di Auto Aiuto non persegue fini di lucro;
2. mira allo sviluppo di una miglior qualità della vita in funzione della persona, delle relazioni

- affettive significative, della famiglia nel contesto della comunità;
3. intende contribuire allo sviluppo di una comunità pluralistica nella quale le componenti sociali vedano riconosciuti autentici spazi di libertà di azione;
 4. le diverse articolazioni del coordinamento sono da intendersi come punti di appoggio della rete territoriale con pari dignità e autonomia, quindi non vi è subordinazione di un livello ad altri ma solo rapporti di collaborazione e di scambio;
 5. vuole dare pratica attuazione al principio di sussidiarietà stimolando da un lato le azioni di volontariato e dall'altro il processo di democraticizzazione delle strutture pubbliche e il loro corretto funzionamento anche e soprattutto al fine di evitare che il volontariato assuma ruoli di supplenza;
 6. intende predisporre progetti in accordo con le altre organizzazioni che, a livello nazionale e internazionale, operano con la metodica dell'auto aiuto;
 7. si propone di promuovere, diffondere e valorizzare le iniziative di associazioni e gruppi di auto aiuto della Regione Toscana e del resto d'Italia;
 8. nella realizzazione di progetti specifici saranno da individuare alcuni ordini di priorità:
 - tutela della salute e sicurezza dei cittadini;
 - costruire opportunità per tutti ed in particolare per i soggetti ad alto rischio di emarginazione ed esclusione sociale.

Art. 3 Obiettivi

Per la realizzazione delle proprie finalità, il Coordinamento si impegna a contribuire al miglioramento della qualità della vita nella comunità locale, promuovendo una partecipazione democratica alla vita sociale e responsabilizzando ciascuno sulle proprie capacità. Per quanto riguarda i problemi specifici delle persone con maggiori livelli di marginalità, l'impegno sarà orientato a dare loro un'opportunità e comunque a ridurre i danni prodotti dal loro stile di vita. A tale scopo i componenti del Coordinamento Toscano dei Gruppi di Auto Aiuto si impegnano ad una maggiore razionalizzazione e finalizzazione delle proprie risorse.

Nello specifico perseguendo i seguenti obiettivi:

- a) favorire la realizzazione di programmi di promozione della salute in linea con l'approccio ecologico e gli interessi della comunità locale;
- b) sostenere il coinvolgimento nella vita di comunità locale dei gruppi di auto aiuto;
- c) curare la formazione di base e l'aggiornamento degli operatori;
- d) organizzare la formazione e l'aggiornamento delle famiglie coinvolte in prima persona nelle attività di auto aiuto, la sensibilizzazione delle famiglie della comunità attraverso interventi specifici;
- e) attivare la raccolta e l'elaborazione di dati sull'attività dei gruppi di auto aiuto e promuovere ricerche e programmi su problematiche specifiche;
- f) cooperare e promuovere la partecipazione attiva con persone, gruppi, associazioni ecc... che operano per l'autopromozione, la prevenzione e il trattamento del disagio multidimensionale a prescindere da indirizzi metodologici, ideologici, religiosi, e dalla nazionalità, in funzione di una solidarietà aperta alla convivenza;
- g) curare la descrizione e la pubblicazione delle attività svolte dal Coordinamento regionale dei gruppi di auto-aiuto;
- h) collaborare con la municipalità come più immediato e vicino soggetto dello Stato. I soggetti contraenti convengono che l'istituzione garante all'avvio e al sostegno del coordinamento è rappresentata dal Comune e da tutte le istituzioni pubbliche, nonché da tutti gli organismi che raccolgono o coordinano le attività associative.

Art. 4 Organi

1. Sono organi sociali del Coordinamento Toscano dei Gruppi di Auto Aiuto:

- a) l'Assemblea generale degli iscritti;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente
- e) il Tesoriere

Art. 5 Assemblea:

1. L'Assemblea generale dei soci è costituita da un rappresentante per ciascun gruppo o Ente Associato; può essere ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria ogni volta che il Presidente o il consiglio direttivo, a maggioranza assoluta, lo ritenga necessario. La convocazione viene inviata a cura del Presidente a tutti i soci almeno 15 giorni prima a mezzo lettera o e-mail con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di svolgimento sia per la prima che per la seconda convocazione.
E' presieduta dal presidente o dal vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente nominato dall'Assemblea medesima. Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.
Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto.
Ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammessa una sola delega per ciascun socio.
3. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'Assemblea è regolamentata costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno.
L'assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare:
 - nomina (o sostituzione) dei membri del Direttivo e del Comitato Tecnico-scientifico;
 - approvazione del rendiconto a consuntivo e delle relazioni annuali del consiglio direttivo;
 - approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
 - redazione - modifica - revoca di regolamenti interni;
 - deliberazione in merito alla perdita della qualità di socio proposta dal Consiglio Direttivo (espulsione del socio);
 - deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato espulso: la deliberazione dell'assemblea è inappellabile;
4. L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi ; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno, ad eccezione di quanto stabilito nel successivo art 14. L'assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità dell'assemblea ordinaria.
L'assemblea straordinaria delibera su:
 - scioglimento dell'associazione;
 - variazione delle statuto;
 - variazione della programmazione qualora il Presidente o il Consiglio direttivo, lo ritenga necessario.
5. Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori

dell'assemblea redatto dal segretario dell'Assemblea, individuato fra i presenti per l'occasione, e sottoscritto dal Presidente.

Art. 6 Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea, rimane in carica 3 anni, può venire rieletto ed è composto da un minimo di 5 membri.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 3 volte l'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
3. Esso è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei membri elettivi e delibera a maggioranza semplice dei presenti. Il presidente vota per ultimo. In caso di parità, il voto del presidente, ha valore doppio.
4. Il Consiglio Direttivo al suo interno elegge il presidente e il vicepresidente;
5. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

E' di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.

In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio direttivo:

- nominare al suo interno il Presidente il Vicepresidente e il Tesoriere;
- fissare le norme per l'organizzazione e il funzionamento del Coordinamento;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto annuale;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato all'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- autorizzare la costituzione di reti di collegamento in aree territoriali sub ed extra regionali;
- accogliere o respingere le domande delle organizzazioni o dei gruppi informali che intendono aderire;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci. Le azioni disciplinari che prevedano la perdita della qualità di socio sono proposte dal Consiglio direttivo all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- il Consiglio direttivo può delegare determinati compiti in via continuativa al Presidente o ad uno o più dei suoi membri, può attribuire le funzioni di amministratore o altre funzioni ad un consigliere o ad altre persone.
- ratificare i componenti del comitato tecnico-scientifico;

Art. 7 Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo a maggioranza dei voti e rimane in carica 3 anni e può essere rieletto consecutivamente solo altre due volte.
2. Il Presidente rappresenta legalmente il Coordinamento nei confronti di terzi in giudizio. Convoca le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni.
3. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

4. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente.

Art. 7 bis il Tesoriere

1. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri.
2. Il Tesoriere è l'economista dell'Associazione e svolge i seguenti compiti:
 - sovrintende alla contabilità associativa nonché all'archivio della stessa;
 - provvede agli acquisti e alle riparazioni e per le spese debitamente autorizzate;
 - compila gli inventari delle attività e dei materiali;
 - controlla i versamenti annuali degli associati;
 - predispone il rendiconto consuntivo da sottoporre alla discussione degli Organi Associativi;
 - predispone i mandati di pagamento e di incasso dell'Associazione, sottoscritti congiuntamente con il Presidente, nonché tutti gli atti connessi a questa operazione;
 - aggiorna il Consiglio Direttivo sull'andamento della gestione economica dell'associazione.
3. Il Tesoriere cura i rapporti con il professionista esterno eventualmente incaricato dal Consiglio Direttivo in attuazione delle disposizioni dal Consiglio medesimo impartite.
4. Il Tesoriere riferisce al Presidente e risponde della propria attività al Consiglio Direttivo.

Art 8 il Comitato Tecnico-scientifico

1. Il Comitato Tecnico-scientifico è nominato dall'Assemblea generale degli iscritti. Il Comitato tecnico-scientifico individua chi fra i suoi membri svolge le funzioni di Portavoce. Il ruolo di Portavoce ha durata triennale e può essere rinnovata solo per due volte consecutive. Il portavoce gestisce i rapporti e le istanze fra in CTS e gli organi dell'associazione e relaziona all'assemblea sulle attività del CTS.
2. Il Comitato tecnico-scientifico ha il compito di coadiuvare il Coordinamento Toscano dei Gruppi di Auto Aiuto nelle sue attività e in particolare cura:
 - la produzione di studi e ricerche, dispense e materiali formativi, volti a sostenere, accrescere, arricchire e qualificare le attività degli associati e del Coordinamento Regionale;
 - la produzione di tutto il materiale scientifico diffuso dal Coordinamento Toscano;
 - la supervisione tecnico-scientifica dei gruppi di auto aiuto aderenti al coordinamento
 - la ricerca di opportunità di finanziamento su bandi di enti pubblici e privati;
 - la stesura di progetti e programmi diretti agli associati per sostenere e qualificare le attività dei gruppi di auto-aiuto e per il finanziamento del Coordinamento;
 - l'organizzazione di convegni, seminari, corsi di formazione, diretti principalmente agli associati;
 - la redazione dei contenuti di newsletter, brochure, articoli, periodici, paper e altri materiali di comunicazione sulle finalità, le modalità operative e le metodiche dell'auto-aiuto;
 - l'organizzazione del punto di ascolto in collaborazione con gli uffici associativi preposti;
 - l'aggiornamento del Censimento dei gruppi di auto aiuto in Toscana e nelle altre Regioni contribuendo all'ampliamento del basamento informativo del Coordinamento;
 - il mantenimento dei contatti con i rappresentanti del meeting europeo e con il Coordinamento nazionale limitatamente ai compiti indicati nei punti precedenti.
3. I membri del comitato tecnico-scientifico sono invitati a partecipare alle assemblee e ai direttivi senza diritto di voto con finalità consultive;

4. Per garantire il costante collegamento con l'organo amministrativo dell'Associazione, il Presidente partecipa alle riunioni del Comitato Tecnico-scientifico. In caso di impossibilità il Presidente può delegare a partecipare un altro membro del Consiglio Direttivo.
5. Su delega del presidente e o del direttivo rappresentano il coordinamento nei contesti istituzionali e politici.

Art. 9 Gratuità delle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate per due volte consecutive.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate in corso di triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 10 Soci

1. Sono soci del Coordinamento Toscano dei Gruppi di Auto Aiuto i rappresentanti delle organizzazioni e dei gruppi informali che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.
2. La richiesta di adesione va presentata al Presidente. Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione.
3. I soci hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che siano in regola con il pagamento della quota sociale.
4. Gli aderenti cessano di appartenere al Coordinamento per:
 - a) recesso volontario,
 - b) per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni,
 - c) per aver cessato di esercitare attività inerenti lo scopo dell'associazione,
 - d) per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo,
 - e) perché le attività svolte o i comportamenti tenuti contrastano con i principi del presente statuto.

Art 11 Quota sociale

1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale, non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea. Essi non sono elettori né eleggibili alle cariche sociali.

Art. 12 Bilancio

1. Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi, e lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Art 13 Risorse economiche:

1. Il Coordinamento Toscano dei Gruppi di Auto Aiuto trae le risorse economiche per il funzionamento o lo svolgimento dalle proprie attività da:
 - quote associative e contributi delle organizzazioni aderenti,

- contributi di privati,
 - contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche,
 - contributi di organismi interazionali,
 - donazioni e lasciti testamentari,
 - rimborsi derivanti da convenzioni,
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.
 - rendite derivanti da beni mobili o immobili pervenuti al Coordinamento a qualunque titolo
2. I Fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente.
3. L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo presenta annualmente entro il trenta Giugno all'Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dall'esercizio trascorso. Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 14 Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica dello statuto e le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto a partecipare ai lavori della medesima Assemblea.

Art. 15 sede

La sede del Coordinamento Toscano dei Gruppi di Auto Aiuto viene stabilita dal direttivo.

Art 16 Durata e scioglimento dall'associazione

La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo, la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di altre associazioni con finalità analoghe a fini di utilità sociale o per fini di pubblica utilità o per finalità di interesse generale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. L'assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

Art 17 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

La Segretario
Enrica Pogli

Il Presidente
Manno Skull

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE 1
ATTO REGISTRATO IL 13/04/2015 AL
N. 186 ESATTI EURO E SEQUE